

# Unificazione e armonizzazione delle norme di procedura civile e di esecuzione

di Barbara Klett\*

*A livello svizzero il diritto materiale civile, il diritto penale e il diritto dell'esecuzione e del fallimento sono unificati da oltre un secolo. A partire dal 1° gennaio 2011 anche il diritto processuale - sino ad ora espressione della tipica tradizione federalista elvetica - è finalmente unificato. A inizio anno sono, infatti, entrati in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) e il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). In questo articolo ci soffermeremo unicamente sulle norme di procedura civile nazionale e internazionale e sulle novità in materia di esecuzione.*

## Da 26 Codici a 1 Codice di diritto processuale civile

Sino a fine 2010 in ogni cantone, sulla base dell'autonomia cantonale in materia di diritto processuale civile, erano applicate norme procedurali differenti. Il medesimo oggetto litigioso sottostava dunque a una procedura diversa, a dipendenza che esso fosse trattato davanti ad un giudice zurighese, bernese o lucernese. Le norme procedurali hanno un'importanza fondamentale sull'andamento di un processo. Il diritto processuale civile, infatti, determina, ad esempio, se le parti devono produrre i loro argomenti in forma orale o scritta, quali argomenti devono essere prodotti in quale stadio del processo oppure se l'accesso al tribunale dipende dal pagamento di un anticipo delle spese processuali. Il Codice di diritto processuale civile svizzero contribuisce dunque alla formazione di una prassi unitaria e, in tal modo, alla sicurezza del diritto. Esso, nelle intenzioni del legislatore, favorisce inoltre un'impostazione procedurale più efficiente.

## Diritto unitario ma 26 applicazioni differenti?

Attraverso un'unificazione delle norme fondamentali del diritto processuale civile il nuovo CPC porterà i benefici sperati. Il codice unitario lascia però molto spazio all'interpretazione e ampio potere d'apprezzamento al giudice. Inoltre, alcuni temi di non poca importanza non sono regolati. Presumibilmente dovrà passare più di una generazione di giudici prima che una vera unificazione del diritto processuale possa essere effettivamente raggiunta.

## Contenuti del codice di procedura unificato

Il nuovo codice di procedura civile svizzero s'ispira in genere a norme invalse dei diritti processuali civili cantonali. Esse sono state ampiamente studiate e commentate dalla dottrina e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, la quale rappresenta, nell'interpretazione delle norme cantonali, il diritto processuale non scritto della Confederazione. La procedura ordinaria riprende lo schema classico del processo civile ed è caratterizzata dal principio dispositivo, mentre la procedura sem-

plificata, prevista per le cause del diritto privato sociale (lavoro e locazione) e per le controversie di minore importanza, favorisce la semplificazione delle formalità, la prevalenza dell'oralità e un ruolo più attivo del giudice. Il nuovo codice di procedura civile svizzero attribuisce particolare importanza alla composizione extra-giudiziaria delle vertenze con l'istituzione di un tentativo di conciliazione preventivo obbligatorio, fatte salve alcune eccezioni, e con la possibilità per le parti di far capo a una procedura di mediazione.

Le riserve a favore del diritto cantonale riguardano in particolare l'organizzazione giudiziaria, la determinazione della competenza per materia e della competenza funzionale dei tribunali, la fissazione della tariffa per le tasse di giustizia e per le altre spese giudiziarie.

## Il nuovo documento pubblico esecutivo

Il Codice di diritto processuale civile svizzero introduce nell'ordinamento giuridico svizzero un nuovo istituto già ben conosciuto all'estero: il documento pubblico esecutivo. A livello europeo tale istituto è già largamente presente, anche se non ne esiste un tipo unitario (continentale), giacché i singoli stati regolano il documento esecutivo in maniera differente. A partire dal 1° gennaio 2011 i documenti pubblici concernenti prestazioni di ogni genere sono esecutivi come le decisioni giudiziarie. Il documento pubblico esecutivo adempie i requisiti costitutivi dell'azione esecutiva e facilita dunque l'esecuzione di titoli sia in campo nazionale sia all'estero. I crediti ancorati in un documento pubblico non necessiteranno dunque più di un procedimento preliminare per procedere alla loro esecuzione. L'esecuzione diretta vale per crediti in denaro - ad es. il pagamento di un credito derivante da un mutuo o di un prezzo d'acquisto. Essa vale però anche per prestazioni in natura. Le prestazioni derivanti dal diritto del lavoro, dal diritto di locazione e dal diritto dei consumatori rappresentano però delle eccezioni, non essendo direttamente eseguibili. Il documento pubblico, per essere eseguito direttamente, deve essere redatto da un notaio e contenere i seguenti elementi: 1) La parte che si



Il nuovo codice di procedura civile svizzero s'ispira in genere a norme invalse dei diritti processuali civili cantonali. Esse sono state ampiamente studiate e commentate dalla dottrina e dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Nella foto la sede di Losanna.

obbliga deve dichiarare espressamente di riconoscere l'esecuzione diretta; 2) Il motivo giuridico della prestazione dovuta deve essere menzionato; 3) La prestazione dovuta deve essere sufficientemente specificata, riconosciuta dalla persona che si obbliga e, al momento dell'esecuzione, esigibile.

A seconda che il documento garantisca una prestazione in denaro o un'altra prestazione (prestazione in natura) l'esecuzione avviene per mezzo della procedura d'esecuzione o della procedura speciale sull'ufficiale certificante. Sia la parte legittimata che quella obbligata, nonostante la possibilità dell'esecuzione diretta senza previa valutazione giudiziaria, può sottoporre il credito in qualsiasi momento a un giudice, affinché quest'ultimo ne esamini l'esistenza.

## Armonizzazione internazionale

con la riforma della Convenzione di Lugano  
In materia processuale internazionale la riforma della Convenzione di Lugano (in vigore dal 1° gennaio 2011) contribuisce all'armonizzazione internazionale delle norme procedurali e di esecuzione.

L'UE è un partner importante per la Svizzera. Tale importanza si riflette anche nella legislazione. La Convenzione di Lugano, sottoscritta fino ad ora da 19 Stati europei, regola dal 1992 la competenza internazionale in questioni civili e commerciali così come il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in un altro stato membro. La Convenzione di Lugano è stata oggetto di riforma, avente l'obiettivo di ridurre le insicurezze giuridiche relative al reciproco riconoscimento e alla reciproca esecuzione delle decisioni tra diversi Stati europei. La riforma della Convenzione di Lugano è entrata in vigore in Svizzera il 01 gennaio 2011.

Nell'ambito della ratifica della Convenzione di Lugano sono state adattate in modo puntuale la Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e il Codice di procedura civile svizzero. Tali adeguamenti riguardano la garanzia nell'ambito dell'esecuzione di sentenze nazionali ed estere nonché lo svolgimento formale delle misure di esecuzione. Inoltre anche la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) sarà adeguata in modo puntuale al futuro Codice di procedura civile

svizzero e alla Convenzione di Lugano riveduta.

La nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale estende il suo campo di applicazione ai nuovi Paesi dell'Unione europea, contribuendo così a migliorare notevolmente la certezza del diritto a beneficio soprattutto del commercio, ma anche dei consumatori e degli aventi diritto agli alimenti. La nuova Convenzione prevede inoltre una più efficiente procedura reciproca di riconoscimento e di esecuzione di decisioni e contiene nuove disposizioni sul commercio elettronico.

A livello contenutistico è da rilevarsi la modificazione delle norme di competenza concernente il foro previsto dal contratto. In un contratto che ha per oggetto una cosa mobile o una prestazione è competente, secondo le nuove disposizioni, il tribunale del luogo di consegna rispettivamente del luogo della prestazione (effettivo o concordato). La posizione del lavoratore dipendente, nella Convenzione riveduta, è migliorata: egli può, infatti, scegliere se citare in giudizio il proprio datore di lavoro al tribunale del luogo abituale di lavoro oppure, sussidiariamente, alla sede della filiale presso la quale egli è impiegato o davanti ai tribunali dello stato nel quale il datore di lavoro ha il proprio domicilio. Il datore di lavoro, al contrario, può citare in giudizio il lavoratore dipendente unicamente al domicilio di quest'ultimo. In campo esecutivo la riforma permette il sequestro di un bene a favore del creditore in possesso di una decisione esecutiva o di un titolo definitivo di rigetto all'opposizione del debitore. Il sequestro si estende inoltre a tutti i beni su territorio svizzero, anche se i beni oggetto del sequestro si trovano in diversi cantoni.

In conclusione si può constatare un'attività costante del legislatore svizzero avente lo scopo di unificare e armonizzare il diritto svizzero a tradizione federalistica alle normative internazionali.

\*LL.M., Avvocato specialista FSA  
responsabilità civile e diritto assicurativo  
Partner nello studio legale e notarile  
Kaufmann Rüedi Rechtsanwältin SA, Lucerna  
barbara.klett@krlaw.ch - www.krlaw.ch